

Messaggio municipale No. 2022-18 accompagnante la richiesta di adozione della variante di piano regolatore denominata "Spazio riservato ai corsi d'acqua (SRCA)"

Al Consiglio comunale di Bioggio

Egregio Signor Presidente,
gentili signore e signori Consiglieri comunali,

conformemente all'art. 27 della Legge sullo sviluppo territoriale (LST), chiediamo al Consiglio comunale di adottare la variante di piano regolatore denominata "Spazio riservato ai corsi d'acqua (SRCA)".

Parte integrante il rapporto di pianificazione allegato, datato dicembre 2020, elaborato dallo studio Planidea SA, contenente tutti i dettagli relativi a questa variante.

PREAMBOLO

Il MM 2022-18 è stato licenziato dal Municipio con RM 1179/2022 del 27.09.2022 e sottoposto all'attenzione del Lodevole CC nella seduta del 15.11.2022.

Il presente MM è stato rimandato, con decisione del Consiglio comunale, alla prossima seduta di CC che si terrà il prossimo 20 dicembre 2022.

La scelta di rimandare il messaggio, di natura "tecnica", è scaturita da una richiesta di poter esaminare il "Rapporto di pianificazione" (documento a carattere indicativo), in relazione all'art. 26 di pag. 17 che è stato stralciato.

Gli atti di variante sono stati oggetto di presentazione ufficiale da parte del Pianificatore Planidea SA - Ing. Rovelli in occasione di una serata dedicata il 12.05.2022, oltre all'iniziale esposizione pubblica della Variante che risale all'ottobre 2020.

Si fa riferimento a quanto recentemente presentato alle commissioni congiunte di PR, E, G lo scorso 03.10.2022.

Si rinnova avviso ai Consiglieri che l'incarto cartaceo è visionabile presso lo sportello dell'Ufficio Tecnico comunale, oltre ad essere caricato in formato elettronico sul portale CC.

Preso atto:

- dell'esame dipartimentale della variante di PR del Comune di Bioggio, concernente la definizione dello spazio riservato ai corsi d'acqua (SRCA), con il quale è stato rilasciato preavviso favorevole in data 15.06.2020, in conformità dell'art. 25 cpv 3 della Legge sullo sviluppo territoriale (Lst, RL 701.100) e dell'art. 34 del Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLst, RL, 701.100);
- preso atto del deposito pubblico degli atti per informazione e partecipazione avvenuto dal 1° ottobre 2020 al 30 ottobre 2020; in applicazione dell'art. 4 della Legge sulla pianificazione del territorio (LPT), e degli art.4, 5 e 26 della Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) del 21 giugno 2011 e al relativo Regolamento di applicazione (RLst) del 20 dicembre 2011; ai sensi dell'art. 7 RLst;

1) PREMESSA

Il piano regolatore (PR) armonizzato di Bioggio è stato approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 6603 del 29 novembre 2011 e successive risoluzioni di approvazione delle parti sospese e di singole varianti di PR.

Lo spazio riservato ai corsi d'acqua deve essere indicato nel PR (cfr. art. 36a cpv. 3 della Legge federale sulla protezione delle acque, LPaC) tramite la definizione di zone di protezione. A seguito delle modifiche dell'Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPaC), è sorta la necessità di aggiornare il Piano regolatore di Bioggio con lo spazio riservato alle acque determinato secondo le nuove disposizioni degli artt. 41a e 41b OPaC (modifiche entrate in vigore il 4 maggio 2011).

Il rapporto di pianificazione, elaborato da Planidea SA, su mandato del Municipio di Bioggio, espone quindi le modifiche pianificatorie concernenti l'inserimento a PR della zona di protezione delle acque di superficie ai sensi della LPaC e relativa ordinanza riguardante tutti i riali presenti sul territorio comunale.

Quale base di lavoro dell'incarto è stato elaborato uno studio specialistico per la valutazione dei riali e la definizione degli spazi da riservare alle acque, che ha permesso di verificare, in base alle disposizioni dell'art. 41a OPaC¹, gli spazi necessari affinché siano garantite le funzioni naturali, la protezione contro le piene e l'utilizzazione delle acque, tenuto conto dei possibili interventi di rivitalizzazione dei riali esistenti.

In concreto si inseriscono nuovi vincoli grafici e normativi a supporto della zona di protezione delle acque di superficie.

2) FORMA E PROCEDURA

Il 1° gennaio 2012 sono entrati in vigore la Legge sullo Sviluppo Territoriale (LST) ed il relativo regolamento d'applicazione (RLST). Essi sostituiscono la Legge d'applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio (LALPT) e il relativo Regolamento d'applicazione (RLALPT), nonché il Decreto sulla protezione delle Bellezze Naturali (DLNB).

La presente variante di PR è stata elaborata nella forma stabilita dalla LST e segue la procedura ordinaria stabilita dagli artt. 25-33 LST.

I nuovi vincoli (grafici e normativi) relativi agli spazi riservati alle acque inseriti con la presente variante di PR presentano già la forma stabilita dalla LST pur sovrapponendosi in questa fase agli atti di PR in vigore, che presentano ancora formato LALPT. Questi nuovi vincoli sono dunque già pronti per essere integrati negli atti di PR in formato LST, nel momento in cui questi entreranno in vigore.

3) SINTESI DELLA VARIANTE DI PR

Il Municipio di Bioggio ha promosso la presente variante di PR (con procedura ordinaria) per rispondere all'obbligo di legge (LPaC e OPaC) di introdurre nei propri PR lo spazio di protezione delle acque di superficie.

A tale scopo, è stato dapprima elaborato uno studio specialistico per la valutazione degli spazi da riservare alle acque, i cui risultati sono trasposti nel presente incarto di variante di PR quali elementi vincolanti (zona di protezione sovrapposta). La presente variante comporta quindi le seguenti modifiche del PR in vigore:

- Piani grafici: - introduzione nei piani di PR della zona di protezione corrispondente agli spazi riservati alle acque dei corsi d'acqua. In alcuni casi motivati, per alcuni corsi d'acqua non è stata

definita alcuna zona di protezione; - stralcio degli arretramenti dai riali laddove previsti dai PR in vigore

- Norme: - introduzione nelle NAPR del nuovo articolo relativo alla zona di protezione delle acque di superficie - stralcio delle disposizioni normative in vigore riguardanti i corsi d'acqua e le relative linee di arretramento.
- Programma di urbanizzazione - elaborazione del programma di urbanizzazione della variante di PR.

4) PR IN VIGORE

La presente variante di PR riguarda l'inserimento della zona di protezione delle acque di superficie dei riali presenti sull'insieme del territorio del Comune di Bioggio.

La situazione pianificatoria del Comune è trattata, per quanto utile, nello studio specialistico.

5) ESAME PRELIMINARE DIPARTIMENTALE

Il presente incarto è stato sottoposto al DT per esame preliminare il 17 dicembre 2019, il quale si è espresso formalmente il 15 giugno 2020. In sede di analisi dell'incarto, il DT ha condiviso e valutato positivamente la presente proposta pianificatoria, sollevando alcune osservazioni puntuali.

Il presente messaggio tiene dunque conto di quanto formulato nel documento allegato (decisioni municipali).

6) INFORMAZIONE PUBBLICA

La presente variante di PR è stata sottoposta alla procedura di informazione e partecipazione pubblica dal 1. al 30 ottobre 2020.

Durante tale periodo non sono pervenute osservazioni all'attenzione del Municipio.

7) STUDIO SPECIALISTICO

Nell'ambito dello studio specialistico citato, che si richiama integralmente, è stata svolta un'analisi dettagliata delle zone di protezione per tutti i corsi d'acqua considerati sul territorio comunale.

In questo modo è possibile comprendere come sono stati calcolati gli spazi di pertinenza, quale larghezza dei corsi d'acqua è stata considerata, quale distanza ne risulta, ecc.

Tramite sopralluoghi, tale studio ha permesso di verificare le problematiche urbanistiche, naturalistiche e paesaggistiche e di determinare così la larghezza dello spazio riservato alle acque che sostituisce le misure transitorie introdotte dall'OPAc2.

Da questo studio è scaturito che per i riali di Bioggio sono applicabili le disposizioni dell'art. 41a cpv. 2 OPAC, quindi lo spazio riservato alle acque misura:

- 11.0 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo naturale³ ha una larghezza inferiore a 2.0 metri;
- 2.5 volte la larghezza del fondo dell'alveo più 7 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale compresa tra 2.0 e 15.0 metri.

8) VARIANTE DI PR

PREMESSA

La presente variante di PR riguarda:

- i piani grafici di PR;
- le norme di PR. Le modifiche apportate a questi atti vincolanti di PR sono illustrate nei capitoli che seguono.

9) PIANI SETTORIALI

Con la presente variante di PR si provvede, sulla base delle risultanze del citato studio e coerentemente a quanto stabilito dalle recenti Linee guida cantonali, a:

- introdurre a PR la zona di protezione corrispondente agli spazi riservati alle acque dei riali presenti sul territorio comunale, generalmente definiti con una fascia di almeno 11.0 m di larghezza, ma non sempre centrati sull'asse del riale (a volte lo spazio riservato alle acque è spostato lateralmente per tenere conto delle particolarità del luogo) e in alcuni casi, laddove i riali sono incanalati, aumentati per tenere conto della larghezza dell'alveo naturale.
- introdurre a PR la zona di protezione corrispondente agli spazi riservati alle acque del Vedeggio, la cui definizione è di competenza dell'autorità cantonale e che sono riportate graficamente nello studio allegato in modo che possano seguire il medesimo iter procedurale delle zone di protezione dei riali di competenza del Comune.
- stralciare gli arretramenti dai riali laddove presenti nei PR in vigore e ora sostituiti dalla zona di protezione delle acque di superficie risultanti dal presente incarto.

Fanno eccezione i seguenti corsi d'acqua, in applicazione dell'art. 41a cpv. 5 OPAC, dove non è stata definita alcuna zona di protezione:

- i corsi d'acqua situati in zona forestale;
- i corsi d'acqua e gli specchi d'acqua artificiali;
- i corsi d'acqua molto piccoli (esclusi dalla rete idrica cantonale o federale e che non sono in conflitto con attività antropiche);
- i corsi d'acqua in galleria (intubati) che non hanno il potenziale per una riapertura a cielo aperto

In quest'ultimo caso è definito, su ogni lato, l'obbligo di rispettare un arretramento tecnico dal bordo del canale intubato pari alla profondità di interrimento più 3.0 m, in modo da garantire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tale arretramento non è definito graficamente sul piano, ma tramite disposizione normativa (sul piano sono indicati i tracciati di carattere indicativo dei corsi d'acqua intubati). All'interno dello spazio tecnico è vietata la costruzione di nuovi edifici e manufatti. L'onere di verifica del tracciato intubato è a carico del proprietario del fondo. Lo spostamento delle tratte intubate è possibile unicamente nell'impossibilità di rimessa a cielo aperto, previa verifica della sicurezza idraulica e con il consenso dell'Autorità cantonale. I fondi attraversati o lambiti da corsi d'acqua intubati o in galleria, lungo i quali non è definito uno spazio riservato alle acque, sono gravati dall'onere di garanzia del deflusso idraulico. Gli interventi che interessano questi fondi possono essere autorizzati soltanto nella misura in cui non pregiudicano il deflusso idraulico.

All'interno dello spazio riservato alle acque è vietata, anche se compatibile con le singole disposizioni di zona, la costruzione di edifici ed impianti (anche sotterranei), sistemazioni del terreno (naturali od artificiali), nonché muri di cinta e di sostegno. Modifiche del terreno sono ammesse unicamente se non sono in contrasto con le finalità della zona di protezione delle acque.

Nelle zone edificabili alcuni manufatti esistenti si trovano all'interno di queste zone di protezione: il loro mantenimento è assicurato, ma in caso di demolizione e ricostruzione o di ampliamenti, lo spazio riservato ai corsi d'acqua deve essere rispettato. Questo si applica anche alle vie di comunicazione qualora lo spostamento dovesse essere necessario per un progetto di protezione contro le piene o rivitalizzazione e qualora lo spostamento fosse possibile e economicamente sostenibile.

In alcuni settori lo spazio riservato alle acque è stato ridotto (o adattato) per la densità dell'abitato circostante o su osservazione delle caratteristiche delle tratte a monte e a valle. Tenuto conto, inoltre, delle specificità dei luoghi, in alcuni settori (cfr. studio specialistico allegato), lo spazio riservato alle acque è stato leggermente decentrato rispetto all'asse del riale, garantendo così la necessaria ampiezza della zona di protezione e quindi un'eventuale effettiva possibilità di rivitalizzazione del riale. Si segnala inoltre che la definizione degli spazi riservati alle acque comporta per i mappali 663 e 664 RFD Bioggio l'esclusione di nuove edificazioni. Come riportato più sopra l'edificio già esistente al mappale 663 ha il diritto di essere mantenuto.

Gli spazi riservati alle acque vincolanti inseriti con la presente variante di PR e rappresentati nelle figure che seguono:

- sono coerenti con quanto esiste oggi sul terreno, ovvero con le attuali ubicazioni, dimensioni e caratteristiche dei corsi d'acqua;
- si basano sulle risultanze del citato studio specialistico (vedere Allegato) e sono coerenti a quanto stabilito dalle recenti Linee guida cantonali;
- vengono inseriti nei piani delle zone in vigore;
- si sovrappongono ai vincoli di PR già in vigore (le zone di base: edificabili, agricole o forestali);
- comprendono anche la superficie del corso d'acqua.

Si segnala inoltre che:

- eventuali modifiche di dettaglio delle zone in vigore generati dall'aggiornamento dei tracciati dei riali presenti sulle mappe, non sono oggetto della presente procedura. Questi aspetti saranno considerati nell'ambito della digitalizzazione completa dei piani di PR (adeguamento alla LST) o appena sarà disponibile la mappa catastale aggiornata.

In sintesi, la presente variante di PR risponde all'obbligo di legge di determinare gli spazi riservati alle acque conformemente agli artt. 41a e 41b OPAC e di inserirli a PR.

Pertanto, eventuali ulteriori adattamenti grafici di dettaglio delle zone di PR che dovessero scaturire dall'aggiornamento grafico dei corsi d'acqua, potranno e dovranno essere trattati in modo coerente e complessivo nell'ambito dell'adeguamento alla LST. Dal momento che gli spazi riservati alle acque sono zone sovrapposte, essi sono in tutti i casi compatibili con le zone base sottoposte.

Nelle planimetrie è illustrata la zona di protezione delle acque di superficie (variante di PR a carattere vincolante) scaturita dallo studio degli spazi riservati alle acque allegato.

La zona di protezione è rappresentata quale vincolo di PR sovrapposto alle destinazioni d'uso di base. In merito a queste ultime, si rimanda al PR vigente.

Per quanto attiene le varianti alle norme con il descrittivo delle modifiche, agli articoli normativi che ora vengono modificati o stralciati, al programma di urbanizzazione e al programma di realizzazione, si rimanda al rapporto di pianificazione (comprensivo di allegati grafici e norme di attuazione):

Rif. Doc. Planidea SA "Variante PR – Spazio riservato ai corsi d'acqua del dicembre 2020".

La presente variante di PR fa riferimento alle leggi di ordine superiore, vedi rapporto di pianificazione.

La presente variante è anche il risultato della ponderazione degli interessi, effettuata ai sensi dell'art. 3 OPT.

10) PROCEDURA

La presente variante segue la procedura ordinaria stabilita dagli artt. 25-33 Lst (esame preliminare; informazione pubblica; adozione del Consiglio comunale e successiva pubblicazione; approvazione del Consiglio di Stato).

Il Dipartimento del territorio (DT) ha valutato la variante denominata "Spazio riservato alle acque" – 17 dicembre 2019, tramite l'esame preliminare dipartimentale favorevole del 15.06.2020, esprimendosi positivamente e sollevando alcune osservazioni puntuali. La variante in esame è stata adeguata di conseguenza (secondo l'art.25 Lst).

La presente variante di PR è stata sottoposta alla procedura di informazione e partecipazione pubblica dal 1. al 30 ottobre 2020 (art. 26 Lst), secondo le possibili modalità previste dalla legge (art. 6 RLst). Durante tale periodo non sono pervenute osservazioni all'attenzione del Municipio.

11) CONCLUSIONE

In sintesi, la presente variante di PR risponde all'obbligo di legge di determinare gli spazi riservati alle acque conformemente agli artt. 41a e 41b OPAC e di inserirli a PR.

La proposta contenuta nel presente messaggio, in esame, rispecchia i requisiti tecnici e giuridici imposti dalla pianificazione locale e permette la sua adozione da parte del Consiglio comunale, la relativa pubblicazione e l'approvazione da parte del Consiglio di Stato (art. 27 Lst).


Per le ragioni e motivazioni sopra indicate, restando a vostra disposizione qualora vi occorressero altre informazioni, vi invitiamo a voler

decidere

1. Sono approvate le modifiche ai piani delle zone del PR di Bioggio, delle sezioni di Bioggio, Bosco Luganese, Cimo e Iseo, come indicato nelle planimetrie da pag. 7 a 15, compresi da 1 ad 8, dell'apposito rapporto di pianificazione
2. È approvata la modifica dell'art. 26 delle NAPR armonizzate, come riportato a pag. 17 dell'apposito rapporto di pianificazione
3. È approvato il nuovo articolo delle NAPR armonizzate denominato "Zona di protezione delle acque di superficie", come riportato a pag. 18 dell'apposito rapporto di pianificazione, che diverrà il nuovo art. 26bis
4. È approvato il **rapporto di pianificazione** (documento di carattere indicativo)
5. Gli atti della variante di PR sono approvati nel loro **complesso**.
6. Il Municipio è autorizzato a completare le procedure d'approvazione ai sensi del pto. 11 del presente messaggio, a norma della Lst;

Con stima e cordialità.

Per il Municipio

<p>Il sindaco:</p>  <p>Eolo Alberti</p>		<p>Il segretario:</p>  <p>Massimo Perlasca</p>
--	---	--

Licenziato con RM. no. 1179/2022 del 27.09.2022

Municipale responsabile: Sindaco E. Alberti

Va per rapporto a:

G	E	AP	P	CT GA	PR
	X				X